

VADEMECUM DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

NOTE ED AVVERTENZE

1) **Generalità complete e cittadinanza** E' indispensabile l'indicazione delle corrette generalità del richiedente unitamente alla cittadinanza, considerata la necessità da un lato per il cittadino extracomunitario di documentare con una certificazione dell'Autorità Consolare la situazione relativa ai redditi prodotti all'estero (art. 79 2° comma DPR 115/2002) e dall'altro del Consiglio dell'Ordine di effettuare le doverose verifiche.

2) **Specificazione dell'oggetto** L'oggetto del procedimento deve essere indicato in modo specifico; nell'interesse del richiedente è necessario che l'istanza riguardi proprio la causa che si intende proporre; per questo si consiglia di concordare con l'Avvocato eventualmente già individuato quale difensore, il contenuto della domanda, e preferibilmente di farsi assistere nella compilazione della stessa.

3) Si ricorda che **una precisa indicazione delle generalità delle parti della causa** da proporre, unitamente ad altre opportune indicazioni, è necessaria non solo per esigenze di completezza ma soprattutto perché orienta la valutazione della competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Livorno a decidere sull'istanza: ad esempio, nel caso di domande per separazioni personali, è indispensabile l'indicazione dell'ultima residenza comune dei coniugi ex art. 706 c.p.c..

4) A pena di inammissibilità della domanda (**art. 122 TU 115/2002**), devono essere indicate **le enunciazioni in fatto e in diritto** utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con **la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione**

A tal fine può essere utile allegare all'istanza una bozza dell'atto oppure altra documentazione idonea (ad. es lettere di messa in mora, doc. inerenti alla mediazione obbligatoria o alla negoziazione) .

Per le istanze relative a procedimenti di cessazioni degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio è necessario allegare una copia dell'omologa o della sentenza di separazione dei coniugi.

5) **Per famiglia anagraficamente convivente** si intende in generale quella indicata nei Pubblici Registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza. Tuttavia non può non ricordarsi che la giurisprudenza ha allargato il concetto di famiglia anagrafica anche al convivente more uxorio e, talvolta, il concetto di convivenza anche al familiare detenuti. **Per giurisprudenza costante Una stabile CONVIVENZA DI FATTO rileva ai fini della richiesta :**

SENTENZA DEL 17/01/2006 In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di **convivenza familiare**, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi”

“La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **implica il rapporto di**

stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
Cass Pen, sez IV d.d. 17/02/2005 n.19349 Patrocinio dei non abbienti – Ammissione – Limiti di reddito – Cumulo dei redditi familiari – **Reddito del convivente “more uxorio”** – Rilevanza.

6) Per quanto riguarda **la determinazione e l'indicazione del reddito**, si richiama quanto già espresso nel modello dell'istanza e si raccomanda la massima precisione atteso che la legge dispone, a pena di inammissibilità della domanda, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione attesti la sussistenza delle condizioni reddituali “con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini”.

In caso False dichiarazioni Si evidenzia che l'inesatta indicazione del reddito – anche nei casi in cui il richiedente sia comunque al di sotto della soglia di ammissibilità- costituisce comportamento valutabile penalmente . L'ammissione al beneficio è considerata un'aggravante del predetto reato (*Cassazione - Sezioni unite penali - sentenza 27 novembre 2008 - 16 febbraio 2009, n. 6591*).

L'art. 76 c. 1 DPR 115/2002 recita:“PUÒ ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO CHI È TITOLARE DI UN REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IMPOSTA PERSONALE SUL REDDITO, RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE, NON SUPERIORE A EURO 11.528,41 ”.

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (sentenza del 17 agosto 2016, n. 34935 ha statuito che gli oneri deducibili debbano essere considerati, mentre vanno escluse le detrazioni di imposta. La predetta sentenza ha confermato l'orientamento già espresso in precedenza dalla sentenza [Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583](#) nonché dalla [Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell'Agenzia delle Entrate](#) .

Va comunque detto che vi è la presenza di pronunce anche contrastanti in riferimento all'imputazione degli oneri deducibili ai fini della identificazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio,

Pertanto, se seguiamo l'orientamento della recente sentenza della Corte di Cassazione occorre fare riferimento al **reddito imponibile**, così determinato:

reddito complessivo

– deduzione per abitazione principale

– oneri deducibili

= reddito imponibile.

NB: Il reddito ISEE non è valido ai fini del beneficio

E' necessario evidenziare che anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, perché esenti irpef (ad es. la pensione di guerra e l'indennità di mobilità), tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero). Infatti, l'art. 76 c. 3 DPR 115/2002, dispone che "AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO, SI TIENE CONTO ANCHE DEI REDDITI CHE PER LEGGE SONO ESENTI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) O CHE SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA, OVVERO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA".

E' da ritenere che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale: "AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO RILEVANO ANCHE I REDDITI CHE NON SONO STATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTE VUOI PERCHÉ NON RIENTRANTI NELLA BASE IMPONIBILE, VUOI PERCHÉ ESENTI, VUOI PERCHÉ DI FATTO NON HANNO SUBITO ALCUNA IMPOSIZIONE; NE CONSEGUE CHE RILEVANO ANCHE I REDDITI DA ATTIVITÀ ILLECITE OVVERO I REDDITI PER I QUALI L'IMPOSIZIONE FISCALE È STATA ESCLUSA"[\(Cassazione penale , sez. IV, sentenza 12.10.2010 n. 36362\)](#). Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. Senza volere essere esaustivi, si riporta la tabella pubblicata dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati estratta dalla pubblicazione "Vademecum , contenente preziose indicazioni sul tema:

Cespiti	Rilevanza	Riferimenti giuridici
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro (1)	SI	C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili	SI	L. 27.5.1970 n. 382 art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili (2)	NO	L. 25.5.1970 n. 381 L. 30.3.1971 n. 118

		<p>L. 21.11.1988 n. 508</p> <p>D.Lgs. 23.11.1988 n. 509</p> <p>C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798</p> <p>R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439</p> <p>R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117</p> <p>R.M. 7.1.1976 prot. 402225</p> <p>art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601</p> <p>art. 24 L. 8.11.2000 n. 328</p>
<p>Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore del coniuge</p>	SI	<p>art. 155 c.c.</p> <p>art. 5 L. 898/70</p> <p>art. 129 c.c.</p> <p>art. 47 c. 1 lett. i), T.U.I.R.</p>
<p>Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore dei figli</p>	NO	<p>art. 155 c.c.</p> <p>art. 5 L. 898/70</p> <p>art. 129 c.c.</p> <p>art. 3 c. 3 lett. b), T.U.I.R.</p>
<p>Assegno di divorzio una tantum (3)</p>	NO	<p>art. 5 c. 8 L. 898/70</p> <p>ord. Corte Cost. 6.12.2001 n. 383</p>
<p>Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donazione</p>	NO	<p>art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.</p>
<p>Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da</p>	SI	<p>art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.</p>

non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale		
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o adibiti ad abitazione principale	NO	art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	art. 81 c. 1 lett. f) T.U.I.R.
Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse	SI	art. 81 c. 1 lett. d) T.U.I.R. art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito	SI	art. 26 D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	art. 9 c. 2 e 3 L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	art. 2 D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

Si riportano alcune sentenze sul tema del computo del reddito:

La rendita per inabilità permanente non rileva

Cassazione civile Sezione I 6.3.1999 n. 1934, secondo cui "la rendita per inabilità permanente svolge la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato a causa dell'infortunio che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato".

L'indennità di accompagnamento per invalidi totali non rileva

Cassazione penale Sezione III 1.7.2002 n. 31591 secondo cui "in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 L. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 comma 3 L. 30 luglio 1990 n. 217".

Nb: fare attenzione nel caso in cui il richiedente abbia due CUD, perché ad es ha lavorato per due soggetti separatamente, in quanto gli stessi si sommano

Indicare sempre l'anno di riferimento del reddito dichiarato: dato che l'art. 76 fa riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione, ci si chiede cosa debba essere indicato nel caso in cui il richiedente non abbia presentato dichiarazioni nell'anno precedente, la giurisprudenza ha risolto il problema basandosi sul principio dell'attualità della capacità contributiva richiedendo che l'istante presenti un'autocertificazione attestante il reddito percepito nell'anno precedente. Ciò in quanto l'art. 77 impone l'adeguamento del limite di reddito di ammissione in base alla variazione ISTAT del biennio precedente, pertanto per analogia si è inteso che questo è sia il limite massimo a cui si può fare riferimento.

7) Si ricorda, inoltre, che **per i cittadini extracomunitari è necessario**, ai fini della valutazione dell'istanza, il certificato di attestazione di reddito rilasciato dal Consolato del paese di origine del richiedente. In caso di impossibilità a produrlo, allegare la richiesta con l'attestazione dell'invio effettuata da più di 30 giorni.

8) L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse (art. 75). La disciplina del patrocinio si applica in quanto compatibile anche nella fase di esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo nonché nei processi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75, comma 2)

9) PRESENTAZIONE ISTANZA LIQUIDAZIONE

- L'Art. 83 comma 3 bis (come introdotto dalla L.298/29015) prevede espressamente che la richiesta di liquidazione del compenso debba essere presentata necessariamente **AL TERMINE DI OGNI FASE**. Diversamente, la giurisprudenza ha chiarito che il difensore dovrà chiedere la liquidazione del compenso tramite una causa ordinaria.

10) RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (art. 170) rito sommario introdotto dall'art. 15 d.leg 150/2011. Deve essere presentato entro 20 gg ed ha come litisconsorte necessario il Ministero di Grazia e Giustizia. La giurisprudenza di molti Tribunali prevede l'integrazione del contraddittorio con la notifica anche al soggetto ammesso al beneficio.

11) RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (art. 170) rito sommario introdotto dall'art. 15 d.leg 150/2011. Deve essere presentato entro 20 gg ed ha come litisconsorte necessario il Ministero di Grazia e Giustizia. La giurisprudenza di molti Tribunali prevede l'integrazione del contraddittorio con la notifica anche al soggetto ammesso al beneficio.

PARAMETRI da applicare nel tempo

Nel caso di prestazioni professionali svolte a cavallo delle varie tariffe, ecco un prospetto riepilogativo da tenere presente per l'istanza di liquidazione

- a) tabella vigente dal 23.8.13 (valori DM 140-12 e riduzione del 50% come da medesimo decreto; senza rimborso forfettario spese Generali)
 - b) tabella "interregno" vigente dal 1.1.14 al 2.4.14 (valori DM 140/12 con riduzione del terzo ex art. 106 bis DPR 115/2002; unica riduzione consentita ; senza rimborso forf. Spese generali)
 - c) tabella in vigore dal 3.4.14 (parametri DM 55/14 con unica riduzione del terzo ex art. 106 bis ; **CON RIMBORSO FORFETTARIO NELLA MISURA DEL 15%**.
-
-

Consigli e raccomandazioni per il patrocinio penale

1) PRESENTAZIONE dell'ISTANZA PERSONALMENTE O tramite DIFENSORE che o a mezzo RACCOMANDATA (art. 93)

A) A CHI SI PRESENTA : AL MAGISTRATO DAVANTI AL QUALE PENDE IL PROCESSO

Fase indagini preliminari

Se procede Cassazione è competente il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato
abrogata la parte che prevedeva la presentazione del difensore in udienza

B) SE DETENUTO va presentata val direttore del carcere

C) SE agli ARRESTI DOMICILIARI o sottoposto MISURA DI SICUREZZA (metodo art. 123 cpp-
--ufficiale di pg – in luogo di cura il direttore che la trasmette al mag. che procede)

D) Lo straniero extracomunitario o il detenuto possono riservarsi di produrre la documentazione

necessaria entro 20 gg anche tramite familiare o difensore.

2) *L'apolide gode dello stesso trattamento previsto per il cittadino italiano (art. 90)*

3) E' escluso dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art art.91 (l'indagato o l'imputato o il condannato per reati in violazione norme iva o redditi a tal proposito la Corte di cassazione ha chiarito che *l'esclusione opera solo se per il reato ostativo il richiedente risulti*

indagato o imputato nel procedimento nell'ambito del quale è stato richiesto il gratuito patrocinio (Cass Pen, sez IV d.d. 12/06/09 n. 40589)

Quindi chi in passato è stato condannato per detti reati, può essere ammesso al patrocinio

- **È altresì escluso chi ha due difensori** (ad eccez ipotesi previste art. 100 (ipotesi di partecipazione del processo a a distanza previsto dalla L.7.1.98 n.11)

Cass. pen. Sent. Sez. IV, 09/10/2008, N. 38462 legittima la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui il giudice accerti la fittizietà della revoca del secondo difensore.

4) ART. 92 elevazione limite reddito di 1.032,91 (art. 92) A differenza del settore civile , il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

5) L'elezione di domicilio presso il difensore -ai fini del gratuito patrocinio- è opportuna per accelerare i tempi di notifica degli avvisi e/o comunicazioni ; ricordarsi di specificare che viene fatta ai soli fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , (sarà opportuno che la richiesta di effettuare le comunicazioni relative al procedimento incidentale presso lo studio del difensore, contenuta nell'istanza, sia accompagnata dalla **espressa esclusione dell'operatività dell'art. 161 c.p.p)**;

6) E' consigliabile allegare sempre all'istanza un atto del procedimento penale in quanto in caso di richiesta nella fase di indagini preliminari, l'ufficio GIP non ha riferimenti del procedimento;

- per i cittadini extracomunitari allegare la certificazione dell'autorità consolare sui redditi prodotti all'estero e in caso di impossibilità a produrla, ex art 94 dpr 115/2002, specificare le motivazioni e sostituirla con la dichiarazione sostitutiva di certificazione (è opportuno allegare la richiesta all'autorità consolare con prova di invio). In caso di cittadino extracomunitario detenuto, internato, arrestato, in stato di detenzione domiciliare o custodito in luogo di cura, formulare riserva di produrre la certificazione di cui all'art. 79, comma 2, nei 20 gg successivi alla presentazione dell'istanza).
- 7) **deve essere indicato il codice fiscale** dell'interessato. Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli **apolidi** potranno indicare in luogo del numero di codice fiscale i dati di cui all'art.4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome , luogo e data di nascita sesso e domicilio fiscale (cfr ordinanza

Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144 Cass Pen Sez IV 10.3.2003 n. 2684).

- **8) Documento di identità, Cosa fare se:**

documento di identità non in corso di validità, dovrà dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi riportati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio conformemente a quanto previsto dall'art.45 DPR 28.12.2000 n.445

l'istante non abbia la disponibilità immediata del documento (per esempio perché lo ha perso e non ha chiesto il duplicato) si segnala l'opportunità di formulare, qualora si versi nelle condizioni di cui all'art.109 DPR 155/2002, ovvero si tratti di primo atto cui interviene il difensore, riserva di istanza con decorrenza degli effetti da tale primo atto.

la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità. Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando tuttavia che è soggetto senza fissa dimora.

9) Il sostituto del difensore, il consulente tecnico, l'investigatore e l'interprete

Il beneficio è esteso anche al sostituto del difensore (art. 101) al consulente tecnico (art. 102 cp) , all'investigatore privato (art. 104) e all'interprete (vedi sent. Corte cost. 6.7.2007);

il consulente deve essere scelto tra i Residenti NEL DISTRETTO DI CORTE APPELLO, per l'investigare privato e per il sostituto del difensore non vale questa regola , ma non sono dovute le trasferte.

10) ART. 99 RICORSO avverso il rigetto dell'istanza

*****ricordarsi di notificare l'atto all' ufficio finanziario territorialmente competente (agenzia delle entrate)**

Il Ricorso deve essere presentato entro 20 gg AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE APPELLO ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto.

Differenza con il ricorso avverso il decreto di liquidazione che va notificato a ministero di grazia e giustizia.

) Possono essere ammessi al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto:

ART 76, 4 TER. :PERSONA OFFESA 572, 583BIS (pratiche mutilazione organi genitali femm), 609 BIS (violenza sessuale), QUATER (atti sessuali con minorenni) OCTIES (violenza sess. Di gruppo) E 612 BIS (stalking SE IN DANNO DI MINORI 600 (riduz o mantenm in schiavitù),600 BIS (prostituz minorile) , TER pornografia minorile) QUINQUIES iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prost. Minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione schiavi), 609 QUINQUIES (corruzione di minorenni) E 609 UNDECIES (adescamento di minorenni)

Soggetti esclusi per legge dal beneficio:

a) 76 comma 4bis (soggetti già condannati con sent definitiva 416 bis, TU stupefacenti limitatamente art. 74 e 80,)

A tal proposito la Corte costituzionale (sentenza n. 139 del 16 aprile 2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai «non abbienti» – ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria.

12) PRESENTAZIONE ISTANZA LIQUIDAZIONE

- L'Art. 83 comma 3 bis (come introdotto dalla L.298/29015) prevede espressamente che la richiesta di liquidazione del compenso debba essere presentata necessariamente AL TERMINE DI OGNI FASE . Diversamente, la giurisprudenza ha chiarito che il difensore dovrà chiedere la liquidazione del compenso tramite una causa ordinaria.

Ai fini della liquidazione E' consigliabile descrivere compiutamente l'attività svolta al fine di una migliore valutazione del compenso (memorie, interrogatori, indagini difensive, querele,etc)

- la PARTE CIVILE è EQUIPARATA ALL' IMPUTATO (art. 108) Il e dunque il difensore della parte civile ammessa al patrocinio deve presentare al momento delle proprie conclusioni, all'esito della discussione, la propria nota spese già conforme alle regole dell'art. 82.
- Per la Parte civile deve essere sempre disposto il PAGAMENTO IN FAVORE DELLO Stato (art. 110) . E' opportuno ricordarlo espressamente ai fini di errori nella sentenza.
- se l'imputato ammesso al beneficio è assolto, il giudice può disporre in favore dello Stato, il pagamento delle spese in favore dell'imputato (art. 110, comma2)
- **Vi deve essere identità tra la liquidazione al difensore e quanto l'imputato viene pagato in favore dello Stato** La Corte di cassazione ha stabilito che il giudice condanni con sentenza, ex art. 110, comma 3, c.p.p. d.p.r. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), l'imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma 1, T.U. spese di giustizia, dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza **Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 8 novembre 2011 (dep. 14 dicembre 2011), n. 46537**

Liquidazione della fase delle INDAGINI PRELIMINARI

In caso di convivenza di fatto, connotata dai caratteri della stabilità e della continuità, Il sottoscritto dichiara altresì di convivere stabilmente con il Sig/la sig.ra.....nato/a.....
.il.....CodiceFiscale.....

• **Consapevole della conseguenze penali per il rilascio di false dichiarazioni, autocertifica ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000 n.445 dichiara** che si trova nelle condizioni di reddito richieste dalla Legge per l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato ai sensi del DPR 115/02 in quanto il reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 e 92, è per l'anno..... pari ad euro.....

• Dichiaro altresì di possedere / non possedere Beni immobili:

• Dichiaro altresì di possedere / non possedere beni mobili registrati:

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Si allega copia del documento di identità dell'istante ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 28/12/2000 n. 445.

In fede.

Livorno,

Il richiedente

Per autentica della sola firma

Il difensore